



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.8925 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari I, VI, II e Speciale Anticamorra

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge: "Promozione di un sistema integrato di sicurezza in collaborazione con le organizzazioni non lucrative. Istituzione della figura dell'ausiliario per la sicurezza".  
(Reg.Gen.n.319)**

Ad iniziativa del Consigliere Pietro Diodato.  
Depositata il 19 novembre 2007

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare per l'esame;  
VI, II e Commissione Consiliare Speciale Anticamorra per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Ceppaloni, **30 GEN. 2008**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

---

VIII LEGISLATURA

---

***Proposta di Legge***

***“Promozione di un sistema integrato di sicurezza in collaborazione con le organizzazioni non lucrative. Istituzione della figura dell’ausiliario per la sicurezza”***

***Ad iniziativa del Consigliere Pietro Diodato***

***Ruolo Generale n. 319***



*Consiglio Regionale della Campania*

**PROPOSTA DI LEGGE: "PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE. ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'AUSILIARIO PER LA SICUREZZA."**

**RELAZIONE**

La malavita organizzata e non, rappresenta oggi per le dimensioni, per la potenza economica, per l'espansione del suo controllo e della sua operatività in vastissime aree territoriali e potenzialmente e progressivamente in importantissime aree di attività economica e finanziaria, uno dei più grandi se non il più grande dei problemi emergenti della moderna società nazionale e mondiale.

Il perpetuarsi dei fenomeni malavitosi crea situazioni di evidente degrado della vita pubblica e ingenera nel cittadino onesto uno stato di insicurezza, se non di terrore, che lo porta a restarsene tappato in casa e a farsi accompagnare, per il disbrigo di qualche pratica o solo per fare la spesa, da qualche congiunto.

Le linee di pensiero e di azione per contrastare e debellare questo cancro della moderna società debbono costituire uno dei pilastri dell'impegno e dell'azione politica di uno stato moderno e democratico che deve prendere coscienza della gravità e pericolosità del fenomeno, specialmente nelle città metropolitane, definire la linea d'azione per la tutela e la difesa della società ed essere adeguatamente preparato ed attivo nel contesto internazionale.

È oggi indispensabile acquisire coscienza che questo fenomeno perverso costituisce la minaccia più pericolosa per la società: quella di cadere sotto la tirannia della malavita.


Quest'ultima ha acquisito e può incrementare a dismisura, una forza economica tale da farla diventare padrona — attraverso il controllo e il possesso di attività lecite, acquisite con l'impiego di risorse fraudolentemente accumulate — di parte sempre maggiori della struttura finanziaria economica e produttiva di una nazione. In tal modo, può porsi nella condizione di controllare anche le scelte politiche della società, intaccare la morale, imponendo le proprie leggi, le proprie condizioni e di giungere ad un vero e proprio asservimento della società.

Il primo dei diritti che lo Stato deve restituire ai cittadini è quindi quello alla sicurezza. Lo Stato deve in primo luogo sradicare l'antistato mafioso, riconquistando il territorio di cui ha perduto il controllo.

La lotta alla criminalità può essere vincente non appoggiando una diminuzione dei nostri diritti ma operando per un aumento della partecipazione attiva dei cittadini e della fiducia degli stessi nelle istituzioni preposte a garantire la sicurezza collettiva. Saremo più sicuri se aiuteremo lo Stato democratico ad aiutarci. Del resto negli anni di piombo il terrorismo fu sconfitto così, rifiutando una logica di guerra che avrebbe portato solo confusione e ritorsioni grossolane anche su chi terrorista non era e scegliendo invece di rimanere sul terreno della democrazia e della giustizia perseguita con mezzi civili e mirati. Organizzando una forza di autodifesa e di controllo capillare della nostra sicurezza quotidiana.

L'istituzione del corpo degli ausiliari di sicurezza avrà lo scopo di presidiare al regolare svolgimento di tutte le attività inerenti l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento ai trasporti pubblici, alle aree prossime ai servizi sanitari, agli uffici postali, agli istituti di credito, alle aree commerciali ecc.

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di attivare un sistema integrato di sicurezza sociale in cui promuovere l'azione sociale dell'Ausiliario per la Sicurezza, esempio di intervento di primo soccorso e aiuto a favore delle fasce sociali più deboli nei casi ove la prossimità fa avvertire ai cittadini più sicurezza e protezione.



*Consiglio Regionale della Campania*

Il sistema integrato di sicurezza viene caratterizzato dalla partecipazione coordinata di forze di Polizia locale e personale in quiescenza, ovvero in congedo, delle forze dell'ordine, delle forze armate, della polizia municipale, istituti di vigilanza ecc., organizzazioni non lucrative, quest'ultime partecipanti attraverso l'impiego di propri operatori sociali i quali, opportunamente formati assumano il patentino di Ausiliario per la Sicurezza.

In sostanza, l'Ausiliario per la Sicurezza espleta quelle funzioni di mediazione tra il cittadino, con cui vive a stretto contatto, e le istituzioni di polizia, attuando tutte le forme di prevenzione primaria e affrontando varie problematiche che occorrono per migliorare e rafforzare la sicurezza dei cittadini:

dalla percezione dell'insicurezza ai furti, dal degrado urbano alle difficoltà di convivenza tra diversi gruppi sociali, dal disagio giovanile al recupero degli spazi pubblici alla prevenzione, al contrasto del disagio giovanile, alle pratiche di mediazione dei conflitti, alla lotta al degrado urbano, alla riqualificazione di spazi pubblici.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **CAPO I**

### *Principi generali*

#### *Art. 1*

##### *Oggetto*

1. La presente legge, in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina le forme di collaborazione della polizia amministrativa locale con associazioni del settore non lucrative e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle province.
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla regione, d'intesa con la conferenza regione-autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 7.



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 2

### *Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.

2. Gli interventi regionali privilegiano:

a) le azioni integrate, di natura preventiva;

b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;

c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la regione Campania svolge in materia:

a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale;

b) di riqualificazione urbana;

c) di promozione delle forme associative fra i comuni;

d) di promozione delle organizzazioni non a scopo di lucro;

d) di protezione civile;

e) di sicurezza stradale e di intervento per la sicurezza dei trasporti;

f) di sicurezza ambientale;

g) di sicurezza e regolarità del lavoro, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro;

h) di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di trasporto e sui cantieri stradali.

4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **CAPO II**

### **PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA**

#### **Art. 3**

##### *Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica*

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:

a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;

b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla giunta regionale previo parere della conferenza regione-autonomie locali; le province partecipano agli accordi d'intesa con i comuni interessati;

c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;

b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;

c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini nelle forme di aiuto primario ed assistenza socio-psicologica;

d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità, mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;



*Consiglio Regionale della Campania*

e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;

f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il Presidente della regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci dei comuni capoluogo, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia municipale, e dai Presidenti delle province. Alla conferenza sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per la Campania, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto del ministro dell'interno del 10 ottobre 2002 e rappresentanti delle organizzazioni non lucrative.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 4*

*Ausiliario per la sicurezza*

1. È riconosciuta la figura dell'ausiliario per la sicurezza, che è un operatore sociale iscritto regolarmente ad associazioni non lucrative del territorio campano che, a mezzo di certificazione, risulta aver conseguito da enti accreditati, un attestato relativo a specifici percorsi formativi riguardanti tematiche di diritti fondamentali dei cittadini, del ruolo della polizia locale, della gestione delle criticità, dell'educazione stradale, del presidio scuole, dell'organizzazione interna del comune su cui s'intende operare.

2. L'ausiliario nasce principalmente per aumentare, con l'impiego in forma terrestre, marittima e aerea, il presidio e la vigilanza dei plessi di utilità sociale, dei luoghi pubblici di interesse collettivo e delle manifestazioni di interesse pubblico ove si ritiene necessaria la presenza di operatori sociali con compiti di prossimità e di sicurezza.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

***Politiche e interventi regionali***

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:

- a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
- c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo;



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

*Interventi di rilievo locale*

1. La Regione concede contributi ai comuni, alle province, alle comunità montane, alle unioni, alle associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate, tramite convenzioni, anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi delle organizzazioni non lucrative iscritte agli appositi registri che operano a favore degli interventi sociali nel campo della sicurezza e a sostegno dell'emergenza sociale, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla giunta regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

***Interventi di rilievo regionale***

1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sia per spese di investimento che per spese correnti.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, organizzazioni non lucrative direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione dello spazio urbano, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.
3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla giunta regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

*Utilizzazione delle organizzazioni non lucrative*

1. L'utilizzazione di forme di associazioni no profit, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) e delibera di Giunta regione Campania n.1079 del 15.03.2002, dal decreto Presidente consiglio Ministri 30 marzo 2001 e dalla legge 328/2000. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. Gli ausiliari per la sicurezza, individuati dalle amministrazioni locali sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni accreditate, potranno essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore con mansioni di coordinatore appartenente al personale in quiescenza ovvero in congedo delle forze dell'ordine (vedasi l'associazione nazionale dei carabinieri);

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale;

d) siano adeguatamente assicurati.



*Consiglio Regionale della Campania*

3. I comuni e le province stipulano convenzioni con le organizzazioni non lucrative, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgono le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la conferenza regione-autonomie locali, le direttive per gli enti locali relative all'utilizzo degli ausiliari per la sicurezza.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.9**

***Referenti per la sicurezza***

1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove l'individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti, tra il personale in quiescenza ovvero in congedo delle forze dell'ordine (vedasi l'associazione nazionale dei carabinieri,).
2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.
3. L'esercizio della funzione di referente per la sicurezza è subordinato al possesso di specifica autorizzazione del comune in cui il soggetto esercita la propria attività, nonché dei seguenti requisiti:
  - a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
  - b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale.
4. L'autorizzazione è richiesta congiuntamente dall'interessato e dal datore di lavoro. Il comune informa le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la conferenza regione-autonomie locali, le direttive per gli enti locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.10**

***Istituti di vigilanza privata***


1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;

b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza regione-autonomie locali, direttive per gli enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.

3. gli istituti di vigilanza privata, possono avvalersi, tramite le organizzazioni accreditate, degli ausiliari per la sicurezza nei casi di azioni non armate.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 11*

*Contributi regionali*

1. La Regione concede contributi agli enti locali per:

- a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 6;
- b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 6.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b).

3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.




*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 12*

*Segni distintivi*

1. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive. A tal fine gli enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **CAPO III**

#### **NORME FINANZIARIE**

##### **Art. 13**

###### ***Copertura finanziaria***

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **CAPO IV**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 14**

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1.I Comuni, provvedono, avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.